

**COMUNE**  
**di**  
**TOSCOLANO MADERNO**  
**Provincia di Brescia**

**REGOLAMENTO TIPO PER LA**  
**DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 28/03/ 2023*

*“Aggiornamento alle Previsioni del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio  
di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”*

## Sommario

|         |                                                                                        |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ART. 1  | OGGETTO DEL REGOLAMENTO                                                                | pag.3  |
| ART. 2  | ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI                                                        | pag.3  |
| ART. 3  | SOGGETTO ATTIVO                                                                        | pag.3  |
| ART. 4  | GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI                                                 | pag.4  |
| ART. 5  | RIFIUTI URBANI E SPECIALI                                                              | pag.4  |
| ART. 6  | NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE             | pag.5  |
| ART.7   | SOSTANZE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO                                          | pag.7  |
| ART. 8  | DEFINIZIONI                                                                            | pag.7  |
| ART. 9  | PRESUPPOSTO                                                                            | pag.7  |
| ART.10  | SOGGETTO PASSIVO                                                                       | pag.8  |
| ART. 11 | ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI                                          | pag.9  |
| ART. 12 | ESCUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO                                                  | pag.10 |
| ART. 13 | ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO              | pag.10 |
| ART. 14 | SUPERFICIE IMPONIBILE                                                                  | pag.13 |
| ART. 15 | COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO                                                       | pag.14 |
| ART. 16 | PIANO FINANZIARIO                                                                      | pag.14 |
| ART. 17 | DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA                                                           | pag.15 |
| ART.18  | ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA                                                            | pag.15 |
| ART. 19 | PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI                                                     | pag.16 |
| ART.20  | TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE                                                       | pag.16 |
| ART. 21 | OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE                                                         | pag.16 |
| ART.22  | TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE                                                   | pag.18 |
| ART.23  | CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE                                            | pag.19 |
| ART.24  | SCUOLE STATALI                                                                         | pag.20 |
| ART.25  | TARI GIORNALIERA                                                                       | pag.20 |
| ART.26  | APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE                                                   | pag.21 |
| ART.27  | RIDUZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE DELL'UTENZA NON DOMESTICA                          | pag.21 |
| ART.28  | RIDUZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE DELL'UTENZA DOMESTICA                              | pag.24 |
| ART.29  | RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO                            | pag.24 |
| ART.30  | RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO                       | pag.25 |
| ART. 31 | RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO         | pag.26 |
| ART.32  | RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO                                                          | pag.29 |
| ART.33  | FRUIZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI                                         | pag.30 |
| ART.34  | PERIODICITA' DI RISCOSSIONE                                                            | pag.30 |
| ART.35  | TERMINE DI PAGAMENTO                                                                   | pag.31 |
| ART.36  | MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO IN REGIME DI TARI                                   | pag.30 |
| ART.37  | MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO IN REGIME DI TARIFFA CORRISPETTIVA                  | pag.31 |
| ART.38  | MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI                                           | pag.31 |
| ART.39  | MODALITA' E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI                                | pag.31 |
| ART.40  | MODALITA' PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI                | pag.32 |
| ART. 41 | RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO                                    | pag.33 |
| ART.42  | MODALITA' PER LA VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO                                  | pag.33 |
| ART.43  | RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO                     | pag.34 |
| ART.44  | PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI | pag.35 |
| ART.45  | RICHIESTE SCRITTE DELL'UTENTE                                                          | pag.36 |
| ART.46  | POTERI DEL COMUNE                                                                      | pag.37 |
| ART.47  | ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DICHIARATIVE                                             | pag.37 |
| ART.48  | ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO                           | pag.38 |
| ART.49  | SANZIONI                                                                               | pag.30 |
| ART.50  | INTERESSI                                                                              | pag.40 |
| ART.51  | RISCOSSIONE COATTIVA                                                                   | pag.40 |
| ART.52  | AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONTENZIOSO                                     | pag.40 |
| ART.53  | SOMME DI MODESTO AMMONTARE                                                             | pag.41 |
| ART.54  | DISPOSIZIONI FINALI                                                                    | pag.41 |
| ALL. A  | CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI CON PIU' DI 5.000 ABITANTI                    | pag.42 |

## **Art.1. Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché il regolamento generale delle entrate comunali e le deliberazioni Arera in materia.

## **Art.2. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

## **Art. 3. Soggetto attivo**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo del tributo è il Comune al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il Comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.

#### **Art.4. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
  - a) secondo l'origine in:
    1. rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici (tutti) e da altre fonti (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
    2. rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
  - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in:
    1. rifiuti pericolosi;
    2. rifiuti non pericolosi.

#### **Art.5. Rifiuti urbani e speciali**

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, c. 1, b-ter) e art.184, c.2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
  - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nel successivo articolo 6;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

**Art 6. -Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche**

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella.

| Frazione             | Descrizione                                      | EER    |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Rifiuti organici     | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense         | 200108 |
|                      | Rifiuti biodegradabili                           | 200201 |
|                      | Rifiuti dei mercati                              | 200302 |
| Carta e cartone      | Imballaggi in carta e cartone                    | 150101 |
|                      | Carta e cartone                                  | 200101 |
| Plastica             | Imballaggi in plastica                           | 150102 |
|                      | Plastica                                         | 200139 |
| Legno                | Imballaggi in legno                              | 150103 |
|                      | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 | 200138 |
| Metallo              | Imballaggi metallici                             | 150104 |
|                      | Metallo                                          | 200140 |
| Imballaggi compositi | Imballaggi materiali compositi                   | 150105 |
| Multimateriale       | Imballaggi in materiali misti                    | 150106 |
| Vetro                | Imballaggi in vetro                              | 150107 |
|                      | Vetro                                            | 200102 |

| <b>Frazione</b>                       | <b>Descrizione</b>                                                                           | <b>EER</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tessile                               | Imballaggi in materia tessile                                                                | 150109     |
|                                       | Abbigliamento                                                                                | 200110     |
|                                       | Prodotti tessili                                                                             | 200111     |
| Toner                                 | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031                           | 080318     |
| Ingombranti                           | Rifiuti ingombranti                                                                          | 200307     |
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi) | 200128     |
| Detergenti                            | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129                                         | 200130     |
| Altri rifiuti                         | altri rifiuti non biodegradabili                                                             | 200203     |
| Rifiuti urbani indifferenziati        | Rifiuti urbani indifferenziati                                                               | 200301     |

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
  - la spazzatura;
  - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
  - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
2. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

#### **Art.7. Sostanze non conferibili al pubblico servizio**

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **Art.8. Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  - b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, comodato, oppure anche di fatto;
  - c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili;
  - e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
  - f) *utenze non domestiche*: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
  - g) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.

#### **Art.9. Presupposto**

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse da TARI:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili a titolo di esempio, quali parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari,

balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;

b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo per le utenze necessarie alla sicurezza dell'insediamento. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 10. Soggetto passivo**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117 bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Per gli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili, la tassa è dovuta dai relativi gestori o concessionari.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprensenti più annualità.

## **Art.11. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. Tale esenzione è richiesta dal contribuente secondo le indicazioni dell'articolo 40 del presente regolamento; alla richiesta il contribuente allega:
    - autocertificazione correlata da fotografie che attestino le condizioni dell'esenzione;
    - dichiarazione di accettazione di sopralluogo presso l'unità abitativa da parte di personale incaricato dall'amministrazione;per le unità immobiliari adibite a civile abitazione oggetto di successione e NON abitate, gli eredi possono presentare la richiesta di esenzione entro il termine di 12 mesi dalla data di decesso e con effetto da quest'ultima, qualora i requisiti di cui al presente comma siano posseduti al momento della richiesta;
  - b) locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
  - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;
  - g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
  - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o fine lavori.
  - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - j) le superfici, anche coperte, adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

- k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art.12. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 11.

#### **Art.13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma precedente, il quantitativo annuo di rifiuti speciali provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno l'80% dei rifiuti producibili sulla medesima superficie in base al coefficiente Kd applicabile alla tipologia di attività.
3. Sono in particolare escluse:
  - a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del codice civile:

- attività agricole “principali”, la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;
- attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette:

(1) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

- b) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.
- c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
  - siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
  - siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali;
  - ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
  - Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che se anche promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
    - non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
    - siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
    - non siano fisicamente adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
    - siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali;
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;

4. Sono altresì escluse dall'obbligo del tributo:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
  - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
  - c) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme speciali.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività qualitativa di rifiuti.

| Tipologia di Attività                                                          | % Riduzione della superficie |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali                                  | 75%                          |
| Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti              | 55%                          |
| Elettrauto                                                                     | 65%                          |
| Caseifici, cantine sociali                                                     | 50%                          |
| Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie                              | 55%                          |
| lavorazioni ceramiche, smalterie                                               | 55%                          |
| Officine di carpenteria metallica                                              | 55%                          |
| Tipografie, stamperie, vetrerie , cartiere (cartiere in vigore dal 01.01.2020) | 75%                          |
| Laboratori fotografici ed eliografie con stampa                                | 75%                          |
| Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine                                  | 75%                          |

6. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere gestiti a cura e spese del produttore.
7. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti

prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al quarto comma, lett. b), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalla medesima lett. b).

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **Art.14. Superficie imponibile**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rilevante per l'applicazione della TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;. Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile, misurata per i locali al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 al filo interno dei muri e per le aree scoperte.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie minima

calcolata in 4 metri per lato a partire dalle colonnine di erogazione, senza conteggiare l'area occupata dalle stesse.

#### **Art.15. Copertura dei costi del servizio**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

#### **Art.16. Piano Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.

#### **Art.17. Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 13 del D.L. n. 4/2022, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL, eventualmente posticipato con legge o con decreto del Ministro dell'interno, gli enti locali possano provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche, al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

#### **Art.18. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con riferimento alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

#### **Art.19. Periodi di applicazione della TARI**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

#### **Art.20. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.

#### **Art.21. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello

del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 60 giorni nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Non viene invece considerata presente la persona assente per un periodo non inferiore ad un anno per oggettive esigenze lavorative, o per servizi di volontariato o per degenze presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, a condizione che tali circostanze siano adeguatamente documentate.
3. Nel caso di utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, di alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), di alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e di multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello indicato dalla seguente tabella:

| <b>Superficie alloggio</b> | <b>componenti</b> |
|----------------------------|-------------------|
| Fino a 45 mq               | 1                 |
| da 46 mq a 75 mq           | 2                 |
| da 76 mq a 105 mq          | 3                 |
| da 106 mq a 135 mq         | 4                 |
| da 136 mq a 165 mq         | 5                 |
| oltre 166 mq               | 6                 |

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. I *bed & breakfast* e le case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale, ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 27/2015, si considerano utenze domestiche.
6. Nel caso di svolgimento di attività di Bed & Breakfast, oltre alla tariffa (quota fissa e quota variabile) dovuta per l'intera utenza domestica, calcolata sull'intera superficie (abitazione + B&B) e sul numero di occupanti del nucleo familiare ospitante, è dovuta un'ulteriore quota variabile di utenza domestica calcolata su un numero di componenti pari ai posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività e ridotta del 20%.
7. Per le unità immobiliari abitative ad uso turistico oggetto di SCIA o di apposita comunicazione la tariffa è calcolata con riferimento al numero di componenti pari ai posti letto così dichiarati.

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito sono considerate utenze domestiche con un occupante, purché condotti da persona fisica priva nel Comune di un'utenza domestica. I medesimi locali non condotti da persone fisiche si considerano utenze non domestiche.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate o occupate a vario titolo, l'abitazione è assimilata alla condizione di cui all' articolo 11 comma 1 lett. a) del presente regolamento.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, per i residenti è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui al successivo articolo 34, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
12. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, per i non residenti, è quello risultante dalla dichiarazione pervenuta all'ufficio entro la data di emissione del ruolo.

## **Art.22. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
4. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.

## **Art.23. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. In relazione alla classificazione delle attività ricettive contenuta nella Legge Regionale Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 (art. 18 e ss.), le attività alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale (case per ferie; ostelli per la gioventù; foresterie lombarde; locande; case e appartamenti per vacanze; rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; villaggi turistici), nonché le case per ferie sono inserite nella categoria degli alberghi, con o senza ristorante a seconda dei casi. Nel caso in cui la Casa Vacanza imprenditoriale sia data in gestione a terzi, la TARI è imputata al proprietario in quanto detentore del/degli immobili.
4. Agli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili si applica la tariffa prevista per i campeggi.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Possono essere istituite categorie particolari (sottocategorie) per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti significativamente diversa rispetto alla loro categoria.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi tramite modulistica di riferimento e planimetria. Alle superfici imponibili delle attività industriali verrà applicata una tariffa differenziata in relazione alle diverse tipologie di utilizzo (uffici, mense, magazzini, ecc.).
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art.24. Scuole Statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **Art.25. TARI giornaliera**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo art. 29.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.

## **Art.26. Applicazione del tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.
3. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

## **Art.27. Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza non domestica**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
  - Alle utenze non domestiche situate all'interno dei centri storici, al fine di stimolare il ripopolamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, si applica una riduzione pari al 15% della tariffa totale. La Giunta Comunale con delibera individua le zone di cui al precedente periodo e stabilisce anno per anno l'attivazione dell'agevolazione.
  - A partire dal 2014 le nuove attività commerciali, artigianali e di servizi, non a carattere temporaneo, fermi restando gli obblighi dichiarativi, sono esonerate dal pagamento della tassa, per un periodo di due anni decorrente dall'inizio dell'attività. Per nuove attività si intendono quelle che non possono beneficiare di avviamento, sia per cambio di tipologia che per riapertura dopo un periodo di almeno tre mesi per cessata attività precedente; per usufruire dell'esenzione, i nuovi soggetti non devono avere vincoli di parentela e/o affinità fino al secondo grado con i precedenti gestori.

- Tutela e promozione dei negozi storici e tradizionali del Comune di Toscolano Maderno, localizzati nelle frazioni collinari. Agli esercizi commerciali di vicinato, esercenti l'attività di rivendita di generi alimentari e di piccola distribuzione nonché ai bar anche se gestiti da associazioni localizzati nelle frazioni collinari di Gaino, Maclino e Cecina, in considerazione del ruolo da questi svolto a vantaggio della popolazione, in gran parte anziana, si applica l'esenzione del tributo.
- 2. I soggetti beneficiari dovranno presentare annualmente, entro il 1° bimestre solare dell'anno di competenza, la domanda di ammissione all'agevolazione ed essere in regola con gli adempimenti previsti per legge e con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di applicazione del CCNL e del contratto di categoria, nonché con gli obblighi contributivi.
- 3. Non potranno beneficiare dell'agevolazione, i soggetti che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare.
- 4. Sono esonerati dalla tariffa rifiuti, gli immobili, oltre che utilizzati, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale dagli enti no profit – onlus organizzazioni non lucrative, in considerazione delle loro finalità di solidarietà nel campo dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili. Per ottenere l'esenzione è necessario presentare richiesta formale allegando Statuto.
- 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo saranno finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, come previsto dal comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.
- 6. Per le utenze non domestiche che hanno subito l'arresto dell'attività a causa di stati di calamità naturali (frane, alluvioni etc.) che abbiano comportato l'interruzione della viabilità per divieto di transito, con l'emissione di un'ordinanza da parte dell'autorità competente, viene stabilita una riduzione del 70%.
- 7. Agli immobili nei quali viene esercitata una attività di tipo economico da parte di associazioni ricreative/culturali/circoli, con ingresso riservato ai soli soci (quali ad esempio gestioni di bar e/o ristoranti) considerate le specifiche limitazioni di esercizio, sono inserite nella categoria 22 e 24 a cui si applica una riduzione del 30% sul totale della tariffa.
- 8. Le superfici adibite a Rimessaggio di Imbarcazioni sono inserite nella categoria 03 e ad esse si applica una riduzione del 30% sul totale della tariffa in considerazione della limitata produzione di rifiuti (*Allegato A*).

9. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, comprovata da licenza stagionale.
10. Sono esentate dal pagamento della TARI, per un importo pari al 100% della parte variabile, fino ad un ammontare individuale massimo di € 4.000,00, su base annua, le utenze non domestiche quali attività commerciali ed artigianali di vicinato, pubblici esercizi e studi professionali in regola con i pagamenti pregressi, collocate in vie o piazze direttamente interessate da aree di cantiere per lavori pubblici che implichino la limitazione all'accessibilità dell'area o la preclusione al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a sei mesi.

Le misure agevolative trovano applicazione a decorrere dal 2024 sui cantieri ultra-semestrali che siano iniziati nel 2023 e a regime per gli anni successivi e si cumulano ad altre esenzioni, fino a un massimo dell'80% sul totale della tariffa come stabilito dall'art. 33 c. 4 del presente regolamento.

Possono godere dell'esenzione le attività citate la cui sede operativa si affacci, con principale punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata da limitazioni del traffico a causa dell'apertura dei cantieri.

Le aree saranno individuate con specifici provvedimenti della giunta, tenuto conto delle ordinanze di chiusura delle strade.

Le esenzioni Tari sono applicate alla prima scadenza utile o in sede di saldo, direttamente negli avvisi di pagamento con ricalcolo della bollettazione.

La copertura del minor gettito deve essere assicurata con apposite risorse di bilancio e non del Piano Economico finanziario del servizio gestione rifiuti.

## **Art.28. Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza domestica**

1. Agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate è applicato il bonus previsto dall'articolo 57-bis, D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, in conformità alle prescrizioni e con le decorrenze stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, con la deliberazione di approvazione delle tariffe o con apposito provvedimento. La relativa copertura è disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, indicate nel proprio bilancio.
2. All'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all' estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione

che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.

#### **Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. La tassa è dovuta nella misura 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 20%; la riduzione di cui al presente comma si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 300 mq e non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole
3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano a seguito della apposita dichiarazione da parte dell'utente.

#### **Art. 30. Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i., è fatta salva la facoltà per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del servizio pubblico di avviare al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati i rifiuti urbani.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
3. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art.1, c.9 del D.Lgs 116/2020. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. La percentuale di riduzione della quota variabile è  $Pr = Qr/Q_t$ , dove:

- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con  $Qt = Kd \cdot Sr$  con:
  - Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
  - Sr - superficie di riferimento.

La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. A decorrere dal 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022.

Pertanto, le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della riduzione della parte variabile della TARI, al gestore della tassa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente.

6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.
8. L'omessa presentazione della richiesta e della documentazione evidenziata al comma 16 entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
9. Il Comune può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.

### **Art. 31. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque, richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine, con istanza da presentare entro il termine annuale previsto al successivo comma 3, con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.  
Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:

- a. l'ubicazione dell'utenza di riferimento;
- b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c. il nominativo del soggetto privato incaricato dell'avvio al recupero dei rifiuti urbani;
- d. le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- e. l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e container.

Alla comunicazione devono essere allegati altresì:

- i) idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale di almeno 1 anno con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
- ii) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti - in data successiva alla scadenza del termine annuale di presentazione della comunicazione - la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.

- 4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ed al gestore della TARI per quanto di rispettiva competenza.
- 5. Nel caso la raccolta da parte del servizio pubblico sia effettuata a mezzo di contenitori dislocati presso l'attività che ha comunicato l'intenzione di uscire dal servizio, il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell'anno in cui è efficace la comunicazione di cui al comma 3, provvede a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende, dal 1 gennaio dell'anno di efficacia, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l'utenza interessata.
- 6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
- 7. A decorrere dal 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022. Pertanto, le utenze non domestiche che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell'esenzione dal pagamento della parte variabile della TARI, al gestore della stessa,

idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 8, il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.
9. Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti, il soggetto gestore della TARI provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **Art. 32. Riduzioni per il compostaggio**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% alla quota variabile.
2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:
  - a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
  - b) all'impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
  - c) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico;
  - d) all'accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato del comune.
4. Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

## **Art. 33. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni**

1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
4. Per quanto attiene la cumulabilità delle riduzioni e agevolazioni viene stabilito che in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze

domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia massima del 80% della tassa dovuta.

#### **Art. 34. Periodicità di riscossione**

1. L'ente è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
2. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, l'ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, l'ente dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
4. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, l'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.
5. Nel rispetto delle disposizioni ARERA, La TARI dovuta per il primo semestre dell'anno è versata entro il **15 giugno** dell'anno di riferimento e quella dovuta per il secondo semestre è versata entro il **15 dicembre** dell'anno di riferimento. Tali scadenze sono modificabili per l'anno di riferimento con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
6. La giunta comunale può stabilire, di anno in anno, scadenze diverse per motivate esigenze di carattere straordinario e urgente, mantenendo comunque il numero minimo di due rate a scadenza semestrale.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

#### **Art. 35. Termine per il pagamento**

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

### **Art. 36. Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI**

1. L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

### **Art. 37. Modalità e strumenti di pagamento in regime di tariffa corrispettiva**

1. L'ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.
2. Il gestore che applica la tariffa corrispettiva garantisce all'utente la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento:
  - versamento presso gli sportelli postali;
  - versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
  - domiciliazione bancaria o postale;
  - carte di credito;
  - assegni circolari o bancari.
3. È fatta salva la possibilità per il gestore di prevedere ulteriori modalità di pagamento definite in accordo con l'Ente territorialmente competente.
4. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

### **Art. 38. Modalità per la rateizzazione dei pagamenti**

1. L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 34:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati

secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
8. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
9. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
10. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
11. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
  - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
12. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

### **Art. 39. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti**

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta

scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

#### **Art. 40. Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

- 1 La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.
- 2 Nel modulo per la richiesta di attivazione del servizio devono essere indicati i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
    - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
    - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta: - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati; - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
  - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
5. Le informazioni di cui al precedente comma possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

6. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 41. Risposta alle richieste di attivazione del servizio**

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  - b) il codice utente e il codice utenza;
  - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

#### **Art. 42. Modalità per la variazione o cessazione del servizio**

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la

richiesta;

- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

#### **Art. 43. Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio**

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 42, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 42, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

#### **Art. 44. Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, contiene i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggi delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

#### **Art. 45. Richieste scritte dell'utente**

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla

delibera 15/2022 di ARERA.

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

5. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di **informazioni** da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte **di rettifica** degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi

addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

#### **Art. 46. Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 47. Accertamento delle violazioni dichiarative**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse/tardive dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per TARI, compreso il tributo provinciale, nonché le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere, non oltre il termine di versamento, di corrispondere le somme indicate negli avvisi in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 160/2019. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
6. Le statuizioni contenute in accertamenti divenuti definitivi o in decisioni giudiziali passate in giudicato valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il Comune può procedere alla chiusura d'ufficio della posizione a fini TARI di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per almeno due anni in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente, previo avviso notificato all'ultimo soggetto passivo noto anche a mezzo raccomandata A.R.

#### **Art. 48. Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento**

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Si applicano i commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 47.

#### **Art. 49. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell'1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa/tardiva presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 46, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall'art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Art.50. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 51. Riscossione coattiva.**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità di legge.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

### **Art. 52. Autotutela, accertamento con adesione, contenzioso.**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Si applica, se e in quanto previsto dal regolamento comunale sulle entrate, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate e dal presente regolamento.

### **Art. 53. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme complessivamente inferiori a 5 (cinque) euro per anno d'imposta.

Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

#### **Art. 54. Disposizioni finali**

1. Per l'applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
2. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

## **ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti**

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole ballo, guida ecc.
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 3.1 Rimessaggio
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 22.1 Associazioni ricreative con ristorante e circoli con ristorante (ingresso riservato ai soci)
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club.